

direttive inerenti l'attualizzazione dei contributi in conto interessi sui prestiti quinquennali di cui alla l.185/92 e relative procedure per la richiesta del concorso attualizzato (Determinazione 14 aprile 2002, n. 3055)

Prot. n. (INV/02/302-DG)

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Richiamati:

- la Legge 25 maggio 1970, n. 364, con la quale è stato istituito il "Fondo di Solidarietà Nazionale";
- la Legge 15 ottobre 1981, n. 590 recante "Nuove norme per il Fondo di Solidarietà Nazionale";
- la Legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla "Nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale" e successive modificazioni;
- l'art. 70, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche;
- il Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante le norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 16, comma 5, della Legge 27 marzo 2001, n. 122, con il quale viene stabilito che, a decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, i contributi per il

credito di soccorso devono essere concessi in forma attualizzata;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 2581 e 2582 del 26 novembre 2001 con le quali sono stati attribuiti a Province e Comunità Montane i fondi per l'attuazione degli interventi previsti dalla Legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Visti in particolare i punti 6) delle citate deliberazioni n. 2581/01 e n. 2582/01, con i quali viene demandato al Direttore Generale Agricoltura di individuare, sentito il Direttore Generale Risorse finanziarie e strumentali, le nuove procedure attuative e di fornire specifiche direttive, agli Enti territoriali ed alle Banche, per l'attualizzazione dei contributi in conto interessi disposta dall'art. 16, comma 5, della Legge 122/2001;

Sentito nel merito della procedura relativa alla predisposizione ed indicazione delle direttive previste nel presente atto il Direttore Generale Risorse Finanziarie e Strumentali Dott. Luciano Pasquini;

Ritenuto pertanto di dovere procedere alla definizione delle sopra richiamate disposizioni;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

Richiamata, inoltre, la deliberazione della stessa Giunta regionale n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante

"Direttiva sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 43/01";

Dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, Dott.ssa Teresita Pergolotti, in merito sia alla regolarità tecnica che alla legittimità del presente atto ai sensi della predetta deliberazione n. 2774/2001;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare le direttive inerenti "Attualizzazione dei contributi in conto interessi sui prestiti quinquennali di cui alla legge 185/92 e le relative procedure per la richiesta del concorso attualizzato da parte delle Banche" di cui all'Allegato A alla presente determinazione, della quale è parte integrante e sostanziale, così come le Appendici 1, 2 e 3 al predetto Allegato;
- 2) di trasmettere la presente direttiva agli Istituti di credito ed agli Enti Territoriali competenti.

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA
(Dott. Dario Manghi)

Direttive inerenti l'attualizzazione dei contributi in conto interessi sui prestiti quinquennali di cui alla legge 185/92 e le relative procedure per la richiesta del concorso regionale attualizzato da parte delle Banche.

1. Premessa

Per la ripresa dell'attività produttiva delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche, riconosciute eccezionali con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, l'art. 3, comma 2, della Legge 185/92 prevede, tra l'altro, la concessione:

- **alla lett. c):** di un prestito quinquennale, con abbuono del 40% del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione compreso il lavoro del coltivatore che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione;
- **alla lett. d):** di un prestito quinquennale di esercizio finalizzato anche al consolidamento delle rate delle operazioni di credito agrario prorogate;
- **alla lett. f):** di un prestito quinquennale di esercizio a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari per la riduzione dei conferimenti e della produzione commercializzata.

Il concorso sugli interessi, corrisposto agli Istituti di credito dalla Regione, su tali prestiti è calcolato in 10 semestralità costanti posticipate quale differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento, fissato mensilmente ai sensi delle specifiche disposizioni normative, e la rata calcolata al tasso agevolato a carico del beneficiario, ai sensi del punto 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985 che fissa i tassi minimi per i prestiti di soccorso.

2. Attualizzazione dei contributi sul credito di soccorso

L'art. 16, comma 5, della Legge 122/2001 ha stabilito che i contributi per il credito di soccorso sulle assegnazioni effettuate a partire dall'anno 2000, a valere sul Fondo di Solidarietà Nazionale di cui alla legge 185/92, sono comunque concessi in forma attualizzata.

Sulla base della richiamata disposizione, a partire dalle avversità atmosferiche dell'anno 2000, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti

quinquennali, sarà concesso in una unica soluzione al momento della scadenza della prima rata semestrale posticipata di ammortamento.

L'ammortamento dei finanziamenti quinquennali rimane fissato in dieci semestralità costanti posticipate.

L'entrata in ammortamento dei prestiti, ai fini della concessione del concorso regionale, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla data della loro erogazione, pertanto la prima rata del concorso pubblico andrà a scadere il primo giorno del semestre successivo all'entrata in ammortamento.

Il contributo del beneficiario sarà erogato a favore della Banca in concomitanza con la scadenza della prima rata semestrale mediante attualizzazione, a tale data, delle successive nove rate semestrali.

Sulla base di quanto disposto dal richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, recante "Norme di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario" e dalla legislazione successivamente adottata:

- il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento vigente alla data di perfezionamento del finanziamento, meno la commissione omnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio e determinata annualmente con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- la rata semestrale di concorso pubblico negli interessi sarà calcolata, come per il passato, sulla base dei tassi di riferimento ed agevolati in vigore, per le operazioni di credito di soccorso, al momento dell'erogazione del prestito;
- i tassi da praticare, unitamente alle tabelle riportanti i piani di ammortamento ed i numeratori per il calcolo delle rate di concorso pubblico, sono quelli mensilmente definiti dalla Regione.

3. Nulla-osta di concessione dei prestiti

A partire dalle avversità dell'anno 2000, i nulla-osta alla concessione dei prestiti - rilasciati dagli Enti territoriali competenti mediante l'utilizzazione della modulistica predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura - riporteranno, oltre ai consueti elementi descrittivi ed identificativi, anche la previsione di spesa, quale contributo regionale attualizzato calcolato con le modalità esposte al precedente punto 2.

Avuto riguardo alla considerazione che le somme assegnate in forma attualizzata mediante prelevamento dal Fondo di Solidarietà Nazionale sono insufficienti per accogliere tutte le richieste presentate dalle aziende agricole come si evince dalle verifiche effettuate dal Servizio Regionale competente. In tale contesto si rende quindi necessario adottare accorgimenti amministrativo-contabili in grado di consentire una completa utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite per la concessione dei prestiti di soccorso.

Proprio al fine di evitare la formazione di residui inutilizzabili, gli Enti territoriali, a partire dai nulla-osta relativi alle avversità dell'anno 2000, potranno utilizzare, quale previsione di spesa risultante dalla sommatoria dei singoli nulla-osta, l'intera somma loro assegnata, sui diversi Istituti di credito (Banche) e per i diversi interventi, senza più accantonarne una parte per coprire i maggiori fabbisogni che potrebbero derivare da un aumento dei tassi di interessi nel periodo intercorrente tra la data del rilascio del nulla-osta e l'erogazione del prestito stesso da parte delle Banche.

Qualora, al momento della erogazione dei prestiti, i tassi di riferimento ed agevolati, nonché quelli di attualizzazione, siano superiori a quelli presi a base per la determinazione della previsione di spesa riportata nel nulla-osta, con riferimento alla rata semestrale ed al contributo attualizzato, le Banche provvedono alla riduzione dell'importo del prestito in misura tale da fare corrispondere, ed in ogni caso mai superare, l'entità del contributo pubblico, (semestrale ed attualizzato) a quello indicato dall'Ente territoriale nel nulla-osta di concessione.

Qualora invece, al momento della erogazione dei prestiti, i tassi di riferimento ed agevolati, nonché i tassi di attualizzazione, siano diminuiti rispetto a quelli presi a riferimento per la determinazione della previsione di spesa riportata sul nulla-osta, le Banche provvederanno – come del resto sempre fatto anche nel passato – a calcolare il contributo da richiedere sulla base dei tassi vigenti alla data dell'erogazione dei finanziamenti quinquennali.

L'erogazione dei prestiti da parte delle banche dovrà essere effettuata entro il periodo di validità dei nulla-osta stessi. Qualora, per particolari e motivate esigenze si dovesse rendere necessaria una proroga della validità, la relativa richiesta andrà presentata all'Ente territoriale competente prima della scadenza dell'atto di concessione.

Le Banche sono inoltre tenute a comunicare agli Enti competenti i nominativi delle ditte per le quali non è stata accolta la richiesta di erogazione del finanziamento ed a restituire il relativo nulla-osta.

4. Richiesta del contributo regionale da parte delle banche

La richiesta dei contributi pubblici sui prestiti in parola, concessi a norma della Legge 185/92 e con le modalità di attualizzazione del contributo previste dall' art. 16 della Legge 122/2001, dovrà essere inoltrata dalle Banche direttamente alla Direzione Generale Agricoltura, Servizio Aiuti alle Imprese, **entro sessanta giorni dalla erogazione dei finanziamenti stessi.**

Seguendo la procedura informatica, già in corso a partire dall'anno 1999, la rendicontazione verrà effettuata attraverso la trasmissione dei dischetti 3"1/2 da 1,44 MB contenenti le informazioni riguardanti le operazioni mensilmente erogate.

In questa prima fase di applicazione della nuova normativa, le rendicontazioni mensili potranno eventualmente riguardare sia prestiti relativi ad avversità fino all'anno 1999 sui quali il concorso continua ad essere riconosciuto in rate semestrali posticipate, sia prestiti riferiti ad avversità dell'anno 2000 e successivi sui quali il contributo è liquidato in forma attualizzata. Al verificarsi di tale ipotesi, le Banche produrranno, per lo stesso mese e per ogni tipologia di intervento, due distinti elenchi, ciascuno dei quali riportanti operazioni aventi uniforme modalità di concessione del contributo pubblico.

I nuovi tracciati record, integrati con i dati riguardanti l'indicazione del contributo attualizzato e contenenti l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli elementi che vengono richiesti, sono riportati nella Appendice 1 (prestiti quinquennali con abbuono intervento 05) e nella Appendice 2 (prestiti di esercizio intervento 06).

La descrizione delle caratteristiche dei campi indicati sui tracciati stessi è riportata, unitamente alle istruzioni per la loro compilazione, nell'Appendice 3.

I dati richiesti per la rendicontazione sono rilevabili direttamente dai singoli nulla-osta di concessione emessi dagli Enti territorialmente competenti.

APPENDICE 1

Rendicontazione delle operazioni ai sensi della L. 14/02/92, n.185, art.3, comma 2/C – (Int. 05)

Tracciato record

da col.	a col.	Lunghezza	tipo	Descrizione
001	002	02	N	Codice dell'intervento
003	004	02	N	Codice dell'Ente territoriale competente
005	010	06	N	Numero del nulla osta
011	012	02	N	Anno di emissione del nulla osta
013	070	58	A	Denominazione ditta
071	072	02	N	Anno dell'elenco (2002 = 02)
073	075	03	N	Progressivo operazione nel mese di erogazione
076	083	08	N	Data erogazione prestito (AAAAMMGG)
084	091	08	N	Data di entrata in ammortamento (AAAAMMGG)
092	099	08	N	Data scadenza prima semestralità (AAAAMMGG)
100	105	06	N	Codice della banca prestataria
106	116	11	N	Rata semestrale a carico Regione (conto interessi) (formato 9(9)v99)
117	127	11	N	Rata semestrale a carico Regione (conto capitale) (formato 9(9)v99)
128	138	11	N	Rata semestrale a carico Regione(totale) (formato 9(9)v99)
139	149	11	N	Totale prestito (formato 9(9)v99)
150	160	11	N	Totale rata semestrale a carico Regione (formato 9(9)v99)
161	164	04	N	Tasso agevolato (formato 99V99)
165	175	11	N	Partita IVA
176	191	16	A	Codice Fiscale/CUAA
192	202	11	N	Totale contributo attualizzato a carico Regione (formato 9(9)v99)

File di testo non formattato

Terminatore di record: CRLF (esadec. 0D 0A)

Codifica ASCII

Supporto: Dischetti 3"1/2 da 1,44 MB

I campi alfanumerici si intendono allineati a sinistra con riempimento di spazi a destra, i campi numerici si intendono allineati a destra con riempimento di zeri a sinistra.

APPENDICE 2

Rendicontazione delle operazioni ai sensi della L. 14/02/92, n.185, art.3, comma 2/D,F (Int. O6)

Tracciato record

da col.	a col.	lunghezza	tipo	Descrizione	
001	002	02	N	Codice dell'intervento	
003	004	02	N	Codice dell'Ente territoriale competente	
005	010	06	N	Numero del nulla osta	
011	012	02	N	Anno di emissione del nulla osta	
013	070	58	A	Denominazione ditta	
071	072	02	N	Anno dell'elenco (2002 = 02)	
073	075	03	N	Progressivo dell'operazione nel mese di erogazione	
076	083	08	N	Data di erogazione (AAAAMMGG)	
084	091	08	N	Data di entrata in ammortamento (AAAAMMGG)	
092	099	08	N	Data scadenza prima semestralita (AAAAMMGG)	
100	105	06	N	Codice della banca prestataria	
106	116	11	N	Quota del prestito inerente a passivita'	(formato 9(9)v99)
117	127	11	N	“ “ “ conduzione	(formato 9(9)v99)
128	138	11	N	“ “ “ consolidamento proroghe	(formato 9(9)v99)
139	149	11	N	Totale prestito	(formato 9(9)v99)
150	160	11	N	Totale rata semestrale a carico Regione	(formato 9(9)v99)
161	164	04	N	Tasso agevolato	(formato 99V99)
165	175	11	N	Partita IVA	
176	191	16	A	Codice Fiscale/CUAA	
192	202	11	N	Totale contributo attualizzato a carico Regione	(formato 9(9)v99)

File di testo non formattato

Terminatore di record: CRLF (esadec. 0D 0A)

Codifica ASCII

Supporto: Dischetti 3"1/2 da 1,44 MB

APPENDICE 3

Descrizione delle caratteristiche dei tracciati record ed istruzioni per le loro compilazioni.

- **Codice dell'intervento**

La codifica degli interventi è la seguente:

05 per i prestiti quinquennali con abbuono del 40% del capitale mutuato concessi a norma dell'art. 3, 2° comma, lett. c) della Legge 185/92;

06 per i prestiti quinquennali di esercizio concessi a norma dell'art. 3, 2° comma, lett. d) ed f) della Legge 185/92.

- **Codice dell'Ente territoriale**

Corrisponde al codice dell'Ente (Provincia o Comunità Montana) che ha emesso il nulla-osta.

- **Numero ed anno di emissione del nulla-osta**

Tali elementi rappresentano, unitamente al codice dell'Ente, le chiavi di ricerca che consentono di richiamare l'operazione stessa dall'archivio regionale. Devono pertanto essere esattamente riportati.

- **Denominazione ditta**

La denominazione della ditta, il CUA (codice unico dell'azienda agricola) e la partita IVA devono corrispondere a quelli riportati sul nulla-osta. Qualora, al momento dell'erogazione del prestito, venissero riscontrate delle modificazioni (cambi societari, successione ecc.) le banche sono tenute a farle rilevare all'Ente territoriale che ha emesso l'atto di concessione ed a richiedere la conseguente variazione del beneficiario sul nulla osta.

- **Anno dell'elenco**

Corrisponde all'anno in cui avviene l'erogazione.

- **Progressivo operazione nel mese di erogazione**

La numerazione delle operazioni erogate nello stesso mese deve essere progressiva nell'elenco.

- **Data di entrata in ammortamento**

Ai fini della liquidazione del concorso regionale l'operazione entra in ammortamento il 1° giorno del mese successivo all'erogazione.

- **Data scadenza prima semestralità**
Essendo gli interessi posticipati, la prima semestralità andrà a scadere il 1° giorno del sesto mese successivo all'entrata in ammortamento.
- **Codice Banca**
E' il codice assegnato dalla regione a ciascuna banca.
- **Quota prestito inerente passività, conduzione, consolidamento proroghe (int. 06)**
Vanno riportati i valori attribuiti nel nulla-osta a ciascuna delle singole voci.
- **Totale prestito**
L'importo erogato non potrà essere, in nessun caso, superiore all'importo concesso con il nulla-osta. L'importo stesso andrà inoltre ridotto per fare corrispondere, in presenza di un aumento dei tassi, l'entità del contributo pubblico richiesto (semestrale ed attualizzato) a quello promesso dall'Ente territoriale nel nulla-osta.
- **Totale rata semestrale a carico Regione**
Sono le rate semestrali calcolate con i tassi di riferimento ed agevolati in vigore al momento della erogazione.
Per l'intervento 05, in tale campo può essere riportato il valore del precedente campo 128-138 oppure essere valorizzato a zero..
- **Tasso agevolato**
Il tasso da applicare a carico dei beneficiari è quello agevolato in vigore nel mese di erogazione del prestito.
Secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 29 novembre 1985, tale tasso viene così determinato:
 - a) prestiti con abbuono (int. 05):
20% del tasso di riferimento;
 - b) prestiti di esercizio (int. 06):
 - per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati: 20% del tasso di riferimento;
 - per le altre categorie: 35% del tasso di riferimento.

La qualifica del beneficiario è indicata nel nulla-osta di concessione.

- **Partita IVA e CUAA**

Rappresentano rispettivamente la Partita IVA ed il codice unico dell'azienda agricola che movimentano in maniera univoca il beneficiario del contributo.

- **Totale concorso attualizzato**

E' il contributo concesso, sul prestito quinquennale, di cui viene chiesta la liquidazione in unica soluzione, alla scadenza della prima semestralità (una semestralità posticipata, più nove semestralità attualizzate).

Il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento, vigente alla data di perfezionamento del prestito, meno la commissione omnicomprensiva determinata annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il contributo richiesto non può superare quello assentito dagli Enti territoriali nei nulla-osta di concessione.